

**CONTROLLO**

---

## ***Possibile approvare il DUP e il bilancio di previsione nella medesima seduta di consiglio***

di **Manuela Sodini**

 **FiscoPratico** La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI** per lo **Studio del Commercialista** [scopri di più >](#)

Nel **corso di ciascun esercizio**, gli enti locali avviano il ciclo della programmazione relativo al triennio successivo, **approvando il DUP**, l'eventuale nota di aggiornamento al DUP, il **bilancio di previsione** e il PEG; chiude, infine, il **ciclo di programmazione**, il **PIAO** (Piano integrato di attività e organizzazione).

Il **DUP** (Documento unico di programmazione) e il **Bilancio di previsione** sono due documenti di programmazione, sui quali l'organo di revisione è chiamato a **rilasciare il proprio parere**.

In ordine alla loro tempistica di approvazione, recentemente si è espresso il Consiglio di Stato (sentenza n. 4426/2024) che, riformando la sentenza n. 256/2023 del Tar Puglia (Sezione Prima), ha ammesso la **possibilità di approvazione** dei due documenti di programmazione nella **medesima seduta di Consiglio**.

È opportuno premettere che le disposizioni normative non definiscono in modo puntuale il procedimento di approvazione del DUP; infatti, l'articolo 170, Tuel, stabilisce soltanto che il DUP costituisce **atto presupposto indispensabile** per l'approvazione del bilancio di previsione e, per quanto concerne la tempistica, prevede soltanto che la Giunta presenta il DUP al Consiglio **entro il 31 luglio per le conseguenti deliberazioni** e che la Giunta presenta al Consiglio entro il **15 novembre la nota di aggiornamento del DUP**.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza sopra richiamata, osserva che dalle disposizioni del TUEL non è possibile trarre la conseguenza per la quale il **DUP deve essere approvato in una seduta consiliare separata**, rispetto a quella dedicata all'approvazione del bilancio. La sequenza logica e cronologica tra i due atti non significa che occorra assicurare una certa **distanza temporale tra le rispettive sedute consiliari per l'approvazione**.

Questo che afferma il Consiglio di Stato lo si ricava, indirettamente, dall'articolo 174, comma 1, Tuel, il quale – stabilendo che «[l]o schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo

*consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità» - consente la **congiunta presentazione al Consiglio dei due atti** per la loro approvazione, anche **nella medesima seduta**.*

Anche il riferimento contenuto nell'articolo 170, comma 1, Tuel (affidente al dovere della Giunta di presentare al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, il Documento unico di programmazione "**per le conseguenti deliberazioni**") **non implica** – in assenza di indicazioni normative di segno diverso – **né la decadenza dal potere di presentare** (eventualmente in ritardo) il DUP e lo schema di bilancio **né la decadenza dal potere di approvazione da parte del Consiglio**.

Pertanto, è **possibile approvare, nella medesima seduta, sia il DUP che il Bilancio di previsione**, ma, evidenzia il Consiglio di Stato, devono essere **rispettati i termini minimi** che debbono intercorrere tra **l'avviso di convocazione** della seduta del Consiglio comunale e la **data fissata per la riunione**, garantendo che, fin dalla comunicazione dell'avviso di convocazione, **siano messi a disposizione tutti gli atti (e gli allegati pertinenti)**, ai fini dell'esame dei punti all'ordine del giorno. Il rispetto di tali termini integra quello *spatium deliberandi* indispensabile per studiare gli atti e **consentire la presentazione di emendamenti e proposte**.

Alla luce delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, può essere opportuno che gli enti locali procedano **all'aggiornamento dei propri regolamenti di contabilità**, andando a disciplinare quegli aspetti del procedimento di approvazione del DUP **non puntualmente definiti dalle disposizioni normative e dai principi contabili**.